



C/2024/7290

16.12.2024

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 ottobre 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden – Paesi Bassi) – Kwantum Nederland BV, Kwantum België BV/Vitra Collections AG

(Causa C-227/23 ⁽¹⁾, Kwantum Nederland e Kwantum België)

(Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Diritto d'autore – Direttiva 2001/29/CE – Articoli da 2 a 4 – Diritti esclusivi – Protezione in forza del diritto d'autore di oggetti delle arti applicate il cui paese d'origine non è uno Stato membro – Convenzione di Berna – Articolo 2, paragrafo 7 – Criterio di reciprocità sostanziale – Ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri – Applicazione da parte degli Stati membri del criterio di reciprocità sostanziale – Articolo 351, primo comma, TFUE)

(C/2024/7290)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Kwantum Nederland BV, Kwantum België BV

Resistente: Vitra Collections AG

Dispositivo

- 1) Rientra nell'ambito di applicazione materiale del diritto dell'Unione una situazione in cui una società rivendica una tutela in forza del diritto d'autore di un oggetto delle arti applicate commercializzato in uno Stato membro, purché possa essere qualificato come «opera», ai sensi della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.
- 2) L'articolo 2, lettera a), e l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, letti in combinato disposto con l'articolo 17, paragrafo 2, e l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che:
allo stato attuale del diritto dell'Unione, essi ostano a che gli Stati membri applichino, nel diritto nazionale, il criterio di reciprocità sostanziale previsto all'articolo 2, paragrafo 7, seconda frase, della Convenzione per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata a Berna il 9 settembre 1886 (atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella sua versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979, nei riguardi di un'opera delle arti applicate il cui paese d'origine sia un paese terzo e il cui autore sia un cittadino di un paese terzo. Spetta al solo legislatore dell'Unione, in conformità all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, prevedere, mediante una legislazione dell'Unione, se si debba limitare la concessione, nell'Unione, dei diritti previsti da tale articolo 2, lettera a), e da tale articolo 4, paragrafo 1.
- 3) L'articolo 351, primo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non consente a uno Stato membro di applicare, in deroga alle disposizioni del diritto dell'Unione, il criterio di reciprocità sostanziale contenuto nell'articolo 2, paragrafo 7, seconda frase, della Convenzione per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata a Berna il 9 settembre 1886 (atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella sua versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979, nei riguardi di un'opera il cui paese d'origine siano gli Stati Uniti d'America.

⁽¹⁾ GU C 252 del 17.07.2023.